

CARLO ALBERTO GRAZIANI¹

La riforma dell'art. 9 Cost.: lo sguardo di chi opera per i parchi

¹ già Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini

I. UNA PREMESSA E UN PRIMO PROBLEMA

Il titolo della mia relazione è da interpretare estensivamente: lo sguardo infatti è quello di chi è impegnato per la conservazione della natura in generale e non solo dei parchi e delle aree naturali protette¹. Alla base di questa più ampia prospettiva vi sono due semplici dati di fatto: la natura non si arresta ai confini dei parchi, vi è tanta natura oltre ai parchi; dati ovvii che però troppo spesso non vengono presi in considerazione da chi opera nel settore, da chi lo studia e tanto meno dai decisori politici. Proprio l'assenza di un'adeguata visione olistica rappresenta, a mio avviso, uno dei limiti maggiori delle attuali politiche di conservazione e in particolare di quelle che riguardano i parchi. Ma non è questa la sede per soffermarmi su questo pur fondamentale aspetto.

Voglio invece preliminarmente chiarire che qui rappresento solo me stesso. Nel corso della mia vita, però, ho conosciuto tante persone che operano in natura: veri e propri "operai della natura" che costituiscono un mondo bello, ricco di ideali e di passioni, ma nello stesso tempo debole e fragile perché disperso e poco conosciuto, privo di rappresentanza sia associativa che politica; un mondo che soprattutto nei parchi ha realizzato esperienze particolarmente interessanti e innovative, spesso dimostratesi modelli applicati altrove. Anche queste esperienze mi rafforzano nell'idea che i parchi oggi hanno senso solo se riescono ad andare oltre i propri confini, cioè a indicare una strada.

In questa prospettiva intendo porre un primo problema che riguarda il tema al centro del nostro incontro sulla riforma dell'art. 9 Cost. e in partico-

¹ Di seguito con il termine "parchi" farò riferimento all'insieme delle aree naturali protette (sia azionali che regionali).

lare sul nuovo terzo comma: la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Sintetizzo il problema con un interrogativo: l'art. 9 della Costituzione, come novellato, fa riferimento alla natura? A questo interrogativo ne aggiungo un altro: la natura era presente nell'art. 9 prima della riforma? Sul secondo interrogativo accennerò tra breve. Sul primo il riferimento della novella alla "biodiversità" e agli "ecosistemi" apre certamente a una visione che guarda alla natura. Occorre comunque tener conto che il riferimento all'ecosistema era già presente nell'art. 117 del testo costituzionale riformato nel 2001.

Ma il problema non si chiude con l'introduzione della nuova terminologia perché la biodiversità non è solo quella che esiste in natura, vi è anche quella per così dire artificiale, risultato delle modifiche che l'uomo nella sua vicenda millenaria ha impresso all'ordine naturale delle cose: si pensi alla biodiversità agricola e in particolare agli innesti, alle colture senza terra, alla biodiversità connessa all'allevamento degli animali domestici frutto di incroci e di inseminazione artificiale, alla biodiversità conseguente alla coltivazione dei boschi. Si pensi anche allo sviluppo, per fini medici o agricoli, degli organismi geneticamente modificati (OGM) sia nel regno animale che in quello vegetale.

Un dato comunque è certo: il termine natura continua a essere estraneo alla Carta costituzionale, come del resto è stato lontano sia nel dibattito che ha accompagnato il lungo iter parlamentare della novella sia nell'attuale riflessione – almeno quella giuridica – dei commentatori del nuovo testo. È invece l'ambiente il riferimento costante e pressoché unico: ma la natura è anche ambiente.

Eppure in quel dibattito e in quella riflessione, come anche nella legislazione ordinaria, ricorrono sia, spesso, l'aggettivo naturale – aree naturali, patrimonio naturale, beni naturali, processi naturali (art. 1, co. 3, lett. a, legge 394), valori naturali (art. 3, co. 2, stessa legge) – sia, a volte, il sostantivo: nel linguaggio del legislatore ordinario si pensi alla Carta della natura (art. 3, co. 3, stessa legge).

Più in generale nel dibattito culturale e politico e nel linguaggio comune la natura è ben presente: parliamo ad esempio di diritti della natura, di contatto con la natura, di cura della natura, addirittura di immersione nella natura, perché intuiamo, pur se non ne siamo consapevoli fino in fondo, la sua fondamentale importanza e anche perché a volte viviamo esperienze molto belle di armonia con essa. Ed è proprio la natura uno degli aspetti caratterizzanti del grande messaggio di papa Francesco contenuto nell'enciclica *Laudato si'*.

Malgrado ciò manca una ricerca giuridica approfondita sul concetto di natura: mancano gli appositi lemmi nelle enciclopedie giuridiche. Per fare un

esempio, in un documento che dovrebbe essere fondamentale, cioè la Carta della natura ora citata (i cui lavori peraltro sono in corso anche perché si tratta di un documento “dinamico”) manca una riflessione dei giuristi. Mi sentirei allora di concludere – lo affermo al condizionale – che, almeno finora, natura è concetto estraneo alla cultura giuridica italiana e il relativo termine non appartiene al nostro lessico giuridico.

Del resto è significativo che, come ha rilevato Guido Alpa², la documentazione raccolta dagli uffici parlamentari per il dibattito sulla riforma dell'art. 9 riguarda la tutela dell'ambiente nelle costituzioni dei soli Paesi membri dell'Unione Europea e ignori completamente le costituzioni dei Paesi dell'America Latina e, aggiungo, dell'Africa, cioè dei Paesi dove è viva quella cultura indigena così fortemente legata alla natura e alla terra, nelle quali si parla espressamente di natura e in qualche caso addirittura si conferisce a essa soggettività giuridica.

Non ritengo che da ciò si debba necessariamente dedurre che vi sia nel legislatore italiano una precisa volontà di esclusione né che la dottrina abbia una limitata conoscenza dei problemi. Ma allora perché l'estraneità del concetto? Azzardo una risposta in chiave psicologica, ben consapevole dei suoi limiti. L'esclusione della natura è significativa di una cultura che dell'ambiente introietta il significato etimologico: ambiente dal latino *ambio*, *-is*, *ambire*, circondare, stare attorno, e perciò stare attorno alla persona umana³: una visione antropocentrica rassicurante proprio perché al centro c'è l'io e contrapposta a una visione ecocentrica o biocentrica che pone invece al centro la natura e pertanto è caratterizzata dall'incertezza perché incerti sono i suoi contenuti e i suoi confini. Quella natura che è sublime, ma nello stesso tempo terribile: tu, natura, «sei nemica scoperta degli uomini», così Leopardi faceva dire all'Islandese nel dialogo che troviamo nelle *Operette morali*.

La contrapposizione tra i due modi di guardare al mondo, che accende il dibattito generale degli ambientalisti e che sembra emergere anche in quello specifico sull'art. 9 riformato, non mi appassiona: mi rendo conto che le riflessioni sono spesso molto importanti, ma ritengo che a volte pecchino di eccessivo ideologismo sul quale sarebbe certamente interessante indagare, ma non è possibile in questa sede. Devo comunque confessare che a me non interessa sapere se la mia visione sia antropocentrica o ecocentrica; non riesco

² G. ALPA, *Note sulla riforma della Costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, «Contratto e impresa», 2, 2022, p. 362 (il riferimento è al Servizio studi del Senato, n. 140, ottobre 2019, e n. 396, giugno 2021).

³ Ambiente come «complesso delle condizioni esterne materiali, sociali e culturali nell'ambito delle quali si sviluppa, vive ed opera un essere umano», voce *Ambiente*, in N. ZINGARELLI, *Dizionario della lingua italiana*, XI ed., Zanichelli, Bologna, 2021.

a schierarmi né da una parte né dall'altra: mi schiero invece per la natura, la terra, le aree naturali e nello stesso tempo per coloro che ho definito operai della natura. Se sul punto volessi fare una battuta, forse un po' scontata, direi che entrambe le visioni appaiono molto spesso ego-centriche.

2. UN REVISIONE SILENZIOSA

Strana revisione costituzionale, quella di cui oggi discutiamo.

Una revisione silenziosa, come è stata chiamata⁴, quasi ignorata dai media e perciò dall'opinione pubblica, poco analizzata dagli stessi specialisti delle singole discipline direttamente o indirettamente coinvolte. Questo convegno rappresenta perciò un'iniziativa particolarmente meritoria. Nella nostra disciplina fa comunque eccezione il dibattito pubblicato da «Federalismi.it», la rivista *on line* fondata da Beniamino Caravita, che continua la sua intensa attività anche dopo la prematura scomparsa del suo fondatore.

Eppure, come è stato scritto, questa revisione silenziosa era stata preparata da tanti anni di «gestazione, caratterizzata da una lunga e meditata giurisprudenza costituzionale, da un intenso dibattito scientifico e da ripetuti tentativi di revisione costituzionale»: molteplici infatti sono stati i disegni di legge presentati da parlamentari dei vari schieramenti a partire dalla XIV legislatura (2001-2006)⁵. Poi quasi in un risveglio improvviso l'*iter* si è sviluppato in maniera rapidissima nella scorsa legislatura (la XVIII) e ha ottenuto, nelle doppie letture di Camera e Senato, quasi l'unanimità. È stata così approvata la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*.

Potremmo chiederci le ragioni di una conclusione così rapida e quasi unanime che sembra contrastare con il silenzio che l'ha accompagnata. Certamente hanno influito l'esempio delle costituzioni di tanti Paesi e la necessità, avvertita dal Parlamento, di darsi un'immagine "verde" soprattutto in un'epoca in cui è cresciuta nella società la consapevolezza della necessità di porre l'ambiente al centro di ogni programma. Ma forse vi è stata in molti anche un'altra motivazione, assai deludente, che, se dominante, renderebbe inutile ogni valutazione del risultato. Mi riferisco alla motivazione che Giuseppe To-

⁴ M. LADU, *Oltre l'intangibilità dei principi fondamentali: la revisione "silenziosa" dell'art. 9 Cost.*, «Federalismi.it», 1, 11/01/2023.

⁵ Per un'ampia e interessante ricostruzione v. D. PORENA, *Sull'opportunità di un'espressa costituzionalizzazione dell'Ambiente e dei principi che ne guidano la protezione. Osservazioni intorno alle proposte di modifica dell'articolo 9 della Carta presentate nel corso della XVIII legislatura*, «Federalismi.it», 14, 13/05/2020, p. 312 ss.

masi di Lampedusa mette in bocca a Tancredi nel Gattopardo: «se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi». Certo, il cambiamento dell'art. 9 non è stato totale, ma non è stato certamente irrilevante, come cercherò di sottolineare.

3. LE VALUTAZIONI DELLA RIFORMA

La riflessione giuridica sulla riforma dell'art. 9 si sviluppa attorno a tematiche molto importanti che hanno coinvolto gli studiosi da quando c'è la nostra Costituzione. Tra queste, senza pretendere di affrontarle (anche perché non sono un costituzionalista), ne indico alcune: il rapporto tra potere di revisione e potere costituente, il concetto di norma fondamentale tra intangibilità e irriducibilità (se cioè una norma fondamentale, pur intangibile nel suo contenuto essenziale, possa essere oggetto di revisione), i diritti fondamentali intergenerazionali e l'individuazione delle future generazioni (chi sono i posteri? ci si chiedeva una volta), la soggettività degli animali.

Accenno invece al contrasto sulla valutazione della riforma tra chi afferma esplicitamente “tanto rumore per nulla” (in realtà, come si è visto, un rumore “silenzioso”) e chi aderisce, a volte incondizionatamente, alle modifiche introdotte. Mi limito ad alcuni riferimenti senza alcuna pretesa di completezza.

Sul primo versante prendo in esame innanzi tutto le critiche di Tommaso Frosini articolate su tre diversi piani. Il primo piano – il più pesante – è quello della rottura di un “tabù costituzionale” e cioè dell'immodificabilità dei “principi supremi” contenuti negli artt. 1-12 Cost.. Accettando il principio della possibilità di «modificare i principi fondamentali (*rectius*: supremi) per migliorarli», si crea «un pericoloso precedente, che oggi potrebbe valere pure in senso positivo ma domani non potrà essere impedito in senso negativo»: si accetta cioè l'idea che i principi fondamentali «possono essere comunque cambiati. In senso migliorativo o peggiorativo lo deciderà la maggioranza parlamentare che approverà la riforma». Afferma Frosini: «La lotta per la costituzione, più volte evocata nei tentativi di riforma costituzionale financo della seconda parte, consiste in questo: nella difesa dei principi fondamentali, che non possono e non debbono essere negoziabili». Gli altri due piani riguardano, l'uno, l'estrema difficoltà di verificare in concreto la violazione dell'ecosistema e della biodiversità e, l'altro, l'inutilità della novella poiché «l'ambiente e i suoi derivati sono già da tempo presenti implicitamente (...) attraverso un'interpretazione evolutiva dell'attuale art. 9 sulla tutela del paesaggio “in combinato disposto” con l'art. 32 sulla tutela della salute, come spiegò mezzo secolo fa Alberto Predieri e come ha piena-

mente riconosciuto, da molti anni, la giurisprudenza prima di cassazione e poi soprattutto costituzionale»⁶.

Un accenno vorrei fare anche a un intervento di Giampiero Di Plinio, per l'estremismo acuto e frizzante, come è nello stile del personaggio, significativamente sintetizzato dal titolo⁷ che, anche se non sempre convincente, induce comunque a riflettere, e a Francesca Rescigno, secondo la quale l'«elenco» introdotto dalla novella è «fuorviante, poco chiaro e foriero di numerosi possibili conflitti in merito ad una possibile interpretazione costituzionalmente orientata»; di qui la sua conclusione: «quando si dice troppo, in realtà non si dice nulla»⁸.

Sull'altro versante, quello adesivo, mi riferisco innanzi tutto a quanto scrive Mario Libertini per il quale, anche se la riforma costituzionale ha evitato «di proclamare enfaticamente l'ambiente come oggetto di un diritto fondamentale della persona umana», nel nuovo art. 9 la tutela dell'ambiente ha «un immediato valore di principio giuridico vincolante», con la conseguenza di potere «essere richiamata – per esempio – nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico economico e nella valutazione di meritevolezza degli interessi perseguiti» come pure nell'applicazione delle clausole generali contenute nella legislazione, tra cui quella del *neminem laedere*, nonché negli atti di autonomia privata⁹.

Per Guido Alpa le modifiche sono «certamente apprezzabili», allineano il nostro testo costituzionale a molte altre costituzioni recenti e, almeno per certi aspetti, traducono «in norma esplicita gli orientamenti interpretativi accreditatisi da lungo tempo nella nostra giurisprudenza, sulla base di una complessa e colta tradizione dottrinale», da Massimo Severo Giannini a Alberto Predieri. I riferimenti alla nostra giurisprudenza sono alla Corte costituzionale, quando sul caso Ilva ha criticato quell'interpretazione che privilegiava la continuità della produzione a scapito della tutela della salute e dell'ambiente (sentenza n. 58 del 2018), e alla Corte di Cassazione, quando per la tutela in sede civile del bene ambiente ha applicato direttamente le norme costituzionali (Cass. 3 febbraio 1998, n. 1087)¹⁰.

⁶ T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, «Federalismi.it», 16, 30/06/2021.

⁷ G. DI PLINIO, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*, «Federalismi.it», 16, 30/6/2021.

⁸ F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'art. 9*, «Federalismi.it», ivi.

⁹ M. LIBERTINI, *Gestione "sostenibile" delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, «Contratto e impresa», 1, 2023, p. 71.

¹⁰ G. ALPA, *Note sulla riforma della Costituzione per la tutela dell'ambiente e degli animali*, cit., p. 362.

Ma già Beniamino Caravita, audito in Commissione Affari Costituzionali della Camera il 9 dicembre 2003, aveva affermato che un intervento costituzionale non fosse «stringentemente» necessario per assicurare tutela all'ambiente perché «il punto di arrivo della giurisprudenza costituzionale, confermato dopo la modifica costituzionale n. 3 del 2001, non ammette ritorni indietro: l'ambiente come "valore" è ormai un dato acquisito, con il quale si confrontano sia la legislazione nazionale e regionale che la giurisprudenza costituzionale e ordinaria»; aveva però sottolineato che un intervento del legislatore costituzionale sarebbe stato sicuramente utile: «dottrina e giurisprudenza trarranno da tale intervento nuova linfa»¹¹.

Se dunque l'ambiente era un valore già presente nel nostro ordinamento, esisteva pur sempre, anche prima della novella, il problema della rilevanza giuridica della natura, e perciò della sua definizione, ma pure allora nessuno lo aveva rilevato.

Permettetemi a questo punto di esprimere la valutazione sulla riforma dal punto di vista di chi opera per la tutela della natura: è il compito che mi sono assunto e che devo assolvere. Premetto che, a mio avviso, la forza dei principi costituzionali dipende non già dalla perfezione tecnica e lessicale delle norme che li contengono – anche se da questo punto di vista la nostra Carta, come generalmente viene riconosciuto, rappresenta un modello – ma dal loro valore intrinseco e nello stesso tempo dal se e dal come essi vengono recepiti sia dalle istituzioni che devono darne attuazione sia soprattutto dal corpo sociale che li deve accettare e far vivere.

Non c'è dubbio allora che il nuovo art. 9 ha potenzialmente una forza che la precedente versione non aveva. In particolare coloro che ho chiamato "operai della natura" possono ora trarre direttamente dalla Costituzione, e per di più da uno dei suoi principi fondamentali, la conferma dell'importanza dell'attività che svolgono e dell'impegno che vi dedicano, la convinzione di contribuire all'affermazione di un nuovo modello di vita e di futuro, il coraggio per difendere la natura anche a livello politico e giudiziario.

Aveva ragione Beniamino Caravita: questo intervento del legislatore costituzionale costituisce veramente una «nuova linfa», non solo però per la dottrina e la giurisprudenza, ma soprattutto per chi difende l'ambiente e i suoi valori.

¹¹ B. CARAVITA in «Federalismi.it», 15, 18/12/2003.

4. SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Vorrei terminare con brevi considerazioni sulla tutela degli animali.

«La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Questa seconda proposizione del nuovo terzo comma dell'art. 9 solleva alcuni problemi tra i quali l'individuazione dell'ambito di applicazione della tutela, il rapporto tra competenze statali e regionali e la soggettività degli animali.

Sui primi due problemi mi limito ad accennare ad alcuni spunti importanti di Mario Libertini. Partendo dal fatto che gli animali selvatici – cioè la fauna – sono già ricompresi nella previsione dell'art. 9 «in quanto componenti essenziali di biodiversità ed ecosistemi», egli ritiene che la specifica previsione costituzionale si riferisca agli «animali domestici o randagi o simbiotici dell'uomo». Pertanto, mentre la fauna rientra nella tutela dell'ambiente che ha «immediato valore di principio giuridico vincolante», la tutela degli animali che non rientrano nella fauna è soggetta a riserva di legge con la conseguenza che gli eventuali vincoli ai diritti delle persone (ad esempio alla libertà d'impresa) necessari per permettere tale tutela dovranno essere determinati da norme di legge¹².

Quanto alla competenza regionale, che sembrerebbe esclusa dalla novella perché la riserva è formalmente circoscritta alla legge dello Stato, la riforma, per un verso, ha reso doveroso l'intervento legislativo statale a tutela degli animali, ma, per altro verso, non ha escluso la competenza delle Regioni, le quali ben possono intervenire «a seguito di ragionevole bilanciamento con altri principi costituzionali», il cui punto di equilibrio, oltre tutto, può variare anche notevolmente con il variare dei valori di riferimento, come del resto è dimostrato dalla storia e dal costume¹³.

Queste considerazioni sono da condividere, ma vi è un aspetto da chiarire: a quali animali la norma si riferisce? Se è vero che la fauna (selvatica) gode di immediata tutela costituzionale in quanto rientrante nella tutela dell'ambiente e che la tutela degli animali (domestici), quando esige l'introduzione di vincoli ai diritti dei cittadini, deve invece essere mediata dall'intervento del legislatore statale o, nei limiti anzidetti, anche a quello regionale, è pur vero la novella, quando fissa la «tutela degli animali» come principio fondamentale che il legislatore ha il dovere di assicurare, non può non riguardare l'intero regno animale.

¹² M. LIBERTINI, *Gestione "sostenibile" delle imprese e limiti alla discrezionalità imprenditoriale*, cit., p. 71s.

¹³ Ivi, p. 72, nota 50.

In altri termini la novella, accanto al principio generale e immediatamente vincolante della tutela della biodiversità e degli ecosistemi, e quindi della fauna, introduce il principio secondo cui tutti gli animali devono essere tutelati e che è compito preciso del legislatore apprestare gli strumenti specifici per tale tutela. È pertanto alla luce di questo secondo principio che devono essere affrontati sia il problema della gestione della fauna in generale sia quelli delicatissimi relativi a quei prelievi e a quegli abbattimenti selettivi che sono necessari per contenere i danni da fauna provocati in particolare dagli ungulati.

Ciò significa, tra l'altro, che l'obiettivo della ricomposizione degli squilibri ecologici, previsto dall'art. 11, comma 4, della legge quadro sulle aree naturali protette (legge 394 del 1991) nel caso appunto dei prelievi e degli abbattimenti deve essere perseguito ponendo al centro il problema della sofferenza che tali interventi provocano sulla fauna e che finora non era stata considerata o comunque non aveva avuto la sua centralità. Per affrontare tale problema occorre allora, per un verso, individuare alla luce della novella adeguati criteri interpretativi delle norme vigenti e, per altro verso, introdurre nuove e più efficaci norme con conseguenze destinate inevitabilmente a incidere sulle scelte che gli organi competenti saranno chiamati ad assumere.

Si aggiunga infine un aspetto particolarmente importante: la tutela degli animali chiama in causa la complessa questione dei loro diritti sulla quale la dottrina giuridica da tempo si interroga anche alla luce dell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea¹⁴ che impegna l'Unione e gli Stati membri a tener conto che gli animali sono "esseri senzienti" e perciò anch'essi soffrono. Il riferimento alla sofferenza si inserisce nel delicato problema della loro soggettività su cui però la riforma costituzionale non ha offerto una specifica indicazione, pur essendo tale questione oggetto di accesi dibattiti, caratterizzati peraltro da inevitabili venature ideologiche.

È in fondo proprio il silenzio della riforma su questo punto la ragione del giudizio negativo che, come abbiamo visto, ha espresso Francesca Rescigno, la quale nei suoi studi ha cercato di indicare la via di una riforma della Costituzione «per consentire agli esseri animali di passare da *res* a soggetti grazie proprio all'affermazione costituzionale della dignità animale». La costituzionalizzazione di tale dignità – ha scritto – «identificherebbe comunque qualcosa di differente rispetto alla dignità umana, per cui si realizzerebbe

¹⁴ «Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».

non già un'equiparazione, un appiattimento delle situazioni giuridiche, ma l'affermazione di un'eguaglianza parziale che, attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità, sarebbe in grado di mediare tra "interessi" umani e taluni "interessi" animali. Ciò che verrebbe a mutare non sarebbe tanto il catalogo dei diritti, né quello dei loro titolari, quanto piuttosto il concetto di soggettività sotteso all'intero impianto costituzionale: un concetto non più assunto apoditticamente quale esclusiva prerogativa umana, bensì accolto nella propria intrinseca complessità in quanto articolato su livelli di sensibilità differenziati»¹⁵.

Ho voluto riportare in conclusione questo passo per due motivi: il primo, specifico, perché ritengo che la questione della soggettività degli animali – a parte il riferimento al concetto di dignità che può destare perplessità¹⁶ – sollevi problemi di teoria generale del diritto di particolare interesse e importanza e perciò è destinata a coinvolgere il dibattito giuridico in maniera ben più ampia di quanto finora sia avvenuto; il secondo, generale, perché dimostra come la riflessione sulla riforma dell'art. 9 Cost. apra nuovi percorsi, difficili ma affascinanti, per chi ritiene che la tutela dell'ambiente, e della natura, sia necessaria per arrestare l'attuale progressivo e folle deterioramento del pianeta e per dare così attuazione anche al principio fondamentale dell'«interesse delle future generazioni» che la novella ha inserito espressamente in Costituzione. Oggi dunque spetta ai giuristi il difficilissimo ma necessario compito di costruire la nuova base giuridica per la tutela della natura.

Personalmente avverto la tremenda responsabilità di impegnarmi in questo compito e nella conseguente azione per contribuire, nel mio piccolo, ad assicurare il futuro della nostra società.

RIASSUNTO

La natura non si ferma ai confini delle aree protette: perciò lo sguardo dell'Autore è rivolto alla natura in generale, ed è rivolto anche a coloro che sono impegnati per la tutela di essa e che egli chiama "operai della natura". L'Autore pertanto si chiede perché la riforma dell'art. 9 Cost., pur se introduce i termini biodiversità ed ecosistemi, non faccia espresso riferimento alla natura. La risposta è che questo termine è, almeno finora, estraneo al lessico giuridico italiano a conferma, sia pure in termini problematici, di una visione antropocentrica della questione ambientale.

¹⁵ F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'art. 9, cit.* Sulla soggettività degli animali v. in precedenza di F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Giappichelli, Torino, 2005; *Una nuova frontiera per i diritti essenziali: gli esseri animali*, «Giur. Cost.», 2006, p. 318.

¹⁶ Critico si era mostrato Beniamino Caravita nell'audizione sopra citata.

Dopo un sintetico esame delle valutazioni che la dottrina giuridica ha espresso sulla riforma, l'A. sottolinea come la forza dei principi costituzionali dipende non solo dal loro valore intrinseco, ma anche da come essi vengono recepiti sia dalle istituzioni sia dal corpo sociale: non c'è dubbio che il nuovo art. 9 possiede, almeno potenzialmente, una grande forza per il corpo sociale e in particolare per gli "operai della natura", i quali ormai possono avvalersi di un preciso principio costituzionale per continuare e rafforzare la loro azione a difesa della natura.

Infine, dopo brevi considerazioni sull'ingresso degli animali in Costituzione con riferimento alla loro individuazione, al problema delle competenze e alla delicata questione della loro soggettività, l'Autore conclude sottolineando come la nuova norma attribuisca proprio ai giuristi una grande responsabilità soprattutto nei confronti delle future generazioni perché ormai spetta a essi il compito di costruire la nuova base giuridica per la tutela della natura.

ABSTRACT

The author affirms that nature does not stop at the boundaries of protected areas: his focus is on nature and those who are committed to its protection, whom he calls "nature workers." He therefore asks why the reform of Article 9 of the Italian Constitution, even though it introduces the terms *biodiversity* and *ecosystem*, does not expressly refer to nature. The answer is that this is still a concept foreign to the Italian legal lexicon and confirms, albeit in problematic terms, an anthropocentric view of the environment.

After a brief review of the evaluations of the reform expressed by legal doctrine, the author stresses how the strength of constitutional principles depends not only on their intrinsic value, but also on how they are received both by institutions and by the social body: there is no doubt then that the new Article 9 possesses, at least potentially, great strength for the social body and in particular for "nature workers," who can now make use of a precise constitutional principle to continue and strengthen their action in defense of nature.

Finally, after brief remarks on the entry of animals into the Constitution with reference to the scope of protection, the problem of competence and the delicate question of their subjectivity, the author concludes by pointing out how the new norm assigns precisely to jurists the great responsibility, especially towards future generations, of building the new legal basis for nature protection.

